REGOLAMENTO N. 473/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 140/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle regole della determinazione anticipata dei prelievi applicabili ai cereali (2), ed in particolare l'articolo 9,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (3), ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo alle regole di fissazione in anticipio ai prelevamenti applicabili al riso ed alle rotture (4), ed in particolare l'articolo 9,

Considerando che, tenuto conto degli usi del commercio internazionale dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dalla loro trasformazione, è utile consentire, rispetto alla quantità indicata nel titolo, una certa elasticità per quanto riguarda l'utilizzazione del titolo di importazione o di esportazione e l'obbligo di importare o di esportare;

Considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno che la validità dei titoli d'importazione e d'esportazione dei cereali abbia una durata massima di quattro mesi; che gli usi commerciali consentono, al contrario, di prevedere un periodo di validità più lungo per i titoli di importazione e d'esportazione relativi al riso come ai prodotti derivati dei cereali e del riso ed in particolare il malto;

Considerando che, per le esportazioni di certi cereali e di farine, le condizioni di importazione dei paesi a commercio di Stato presentano delle particolarità rispetto agli usi internazionali; che le esportazioni in tali paesi incontrano, infatti, talune difficoltà, in particolare a causa della durata di esecuzione dei contratti; che, a causa delle condizioni summenzionate, è opportuno portare a sei mesi la durata dei titoli d'esportazione per il grano tenero e l'orzo e a sette mesi quella per le farine di frumento e di segala a destinazione dei paesi suddetti;

Considerando la necessità, per una regolare applicazione del sistema dei prelievi, che un minimo di indicazioni figurino nei titoli di importazione e di esportazione;

Considerando che conviene evitare di mettere in circolazione titoli per importazione o esportazione che non fossero poi effettuate; che tali titoli darebbero un'idea errata della situazione del mercato; che è quindi necessario, per tutti i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, subordinare il rilascio dei titoli alla prestazione di una cauzione che viene incamerata, in tutto od in parte, se non sia stato soddisfatto l'obbligo di importare o di esportare; che, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali dovute all'applicazione di regimi differenti da parte degli Stati membri, conviene precisare il regime della cauzione;

Considerando che è tuttavia necessario prevedere una regolamentazione speciale quando l'importazione o l'esportazione non possa avvenire, per causa di forza maggiore, entro il periodo di validità del titolo;

Considerando che è inoltre giustificato non applicare la regolamentazione prevista nell'articolo 9, lettera b), del regolamento n. 140/67/CEE del Consiglio e all'articolo 9, lettera b) del regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio se l'importazione, per causa di forza maggiore, non ha potuto aver luogo nel mese per essa previsto;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

(1) GU n. 117 del 13. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il titolo di importazione autorizza ed obbliga ad importare la quantità del prodotto indicato entro il periodo di validità del titolo.

2. Il titolo di esportazione autorizza ed obbliga ad esportare la quantità di prodotto indicato entro il periodo di validità del titolo.

3. Quando la quantità importata od esportata superi del 5 % al massimo la quantità indicata nel titolo, essa può venir considerata come importata od esportata in base a quest'ultimo.

4. Quando la quantità importata è inferiore del 7 % al massimo o quando la quantità esportata è inferiore del 5 % al massimo alla quantità indicata nel titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato come soddisfatto.

Articolo 2

1. Il titolo di importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1 lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del terzo mese seguente quello del rilascio.

2. Il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente quello del rilascio.

Tuttavia esso è valido fino allo scadere del quarto mese:

— quando si tratta di partite di quantità superiore a 500 tonnellate, per i prodotti in provenienza da tutti i paesi, tranne da quelli dell'Europa, dell'America del Nord e da quelli che hanno dei porti nel bacino del Mediterraneo;

— quando si tratta di partite di quantità uguale od inferiore a 500 tonnellate, per i prodotti in provenienza da tutti i paesi, tranne da quelli dell'Europa e da quelli che hanno dei porti nel bacino del Mediterraneo.

3. Il titolo di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente quello del rilascio.

Articolo 3

1. Il titolo d'esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del terzo mese seguente quello del rilascio.

Tuttavia, il titolo d'esportazione per le esportazioni di grano tenero e d'orzo nei paesi a commercio di Stato è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quinto mese seguente quello del rilascio.

2. Il titolo di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quinto mese seguente quello del rilascio.

3. Il titolo d'esportazione per i prodotti elencati all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE, escluso il malto, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del quarto mese seguente quello del rilascio.

Tuttavia, il titolo d'esportazione per le esportazioni di farina, di frumento e di segala nei paesi a commercio di Stato, è valido dalla data del rilascio fino allo scadere del sesto mese seguente quello del rilascio.

4. Il certificato d'esportazione per il malto (voce 11.07 della tariffa doganale comune) è valido dalla data del rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese seguente quello del rilascio.

Articolo 4

Fino all'adozione di formulari comunitari per i titoli di importazione e di esportazione, gli Stati membri possono usare moduli nazionali che contengano il minimo di indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti, direttive o decisioni.

Articolo 5

1. Il titolo d'importazione deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero;

c) l'indicazione della quantità del prodotto in unità metrica di peso;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

2. Se il prelievo è fissato in anticipo, il titolo d'importazione deve contenere anche le seguenti indicazioni:

a) il mese previsto per l'importazione;

b) la somma del prelievo e del supplemento valida per ogni mese del titolo.

Articolo 6

1. Il titolo d'esportazione deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione della voce di tariffa considerata per l'applicazione del prelievo e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero;

c) l'indicazione della quantità del prodotto in unità metrica di peso;

d) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

2. Se la restituzione è fissata in anticipo, il titolo d'esportazione deve indicare inoltre le restituzioni applicabili nei diversi mesi inclusi nel periodo di validità, alla data della presentazione della domanda per il rilascio del titolo.

Articolo 7

L'importatore deve comunicare all'organismo competente che ha rilasciato il titolo, al più tardi all'atto dell'importazione, il paese di provenienza.

L'esportatore deve comunicare all'organismo competente che ha rilasciato il titolo, al più tardi all'atto dell'esportazione, i paesi di destinazione previsti.

Articolo 8

1. Il rilascio di titoli di importazione o d'esportazione per il prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 125 del regolamento n. 359/67/CEE è subordinato, quando la quantità dichiarata nel titolo superi i 200 kg, alla costituzione di una cauzione che si eleva a:

— 0,50 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non si fissato in anticipo.

— 5 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione sia fissato in anticipo.

La cauzione può essere costituita in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai requisiti richiesti da ogni Stato membro.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, quando l'obbligo di importare o di esportare non è stato soddisfatto entro il periodo di validità del titolo, la cauzione viene incamerata, secondo gli importi di cui al paragrafo 3, applicati ad una quantità almeno uguale alla differenza tra:

— il 93 % della quantità indicata nel titolo d'importazione o il 95 % della quantità indicata nel titolo d'esportazione, e

— la quantità importata o esportata.

Gli Stati membri, tuttavia, prendono in considerazione la quantità globale indicata nel titolo, quando nessuna quantità, sia stata importata o esportata o quando la quantità importata non eccede il 7 %, o la quantità esportata il 5 %, della quantità indicata nel titolo.

3. Gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione o la parte della cauzione che viene incamerata si determinano come segue:

a) se trattasi di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non è fissato in anticipo, l'importo è fissato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1;

b) se trattasi di titoli d'importazione per i quali il prelievo è stato fissato in anticipo, 0,50 unità di conto per tonnellata, più un importo uguale al:

— prelievo fissato in anticipo maggiorato del supplemento di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno della presentazione

della domanda del titolo per il mese dell'importazione indicato nel titolo o per l'ultimo mese di validità del titolo se quest'ultimo supplemento è più elevato,

— e diminuito del prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione;

c) se trattasi di titoli d'esportazione per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo, 0,50 unità di conto per tonnellata, più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra:

— la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo di esportazione, e

— la restituzione fissata in anticipo per l'ultimo mese di validità del titolo di esportazione, se quest'ultimo importo è inferiore al primo.

Articolo 9

1. Quando l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata entro il periodo di validità del titolo in seguito a circostanze da considerare come casi di forza maggiore, e purché sia stata presentata una domanda intesa ad ottenere che tali circostanze siano prese in considerazione:

a) nei casi previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), l'obbligo di importare o di esportare è annullato e la cauzione non viene incamerata.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, la validità del titolo può essere prorogata per il periodo che l'organismo competente ritenga necessario a motivo della circostanza invocata;

b) nei casi in cui al paragrafo 2, lettere e), f), g) e h), la validità del titolo è prorogata per il periodo che l'organismo competente ritenga necessario a motivo della circostanza invocata.

Tuttavia l'organismo competente può decidere, su domanda dell'interessato, che l'obbligo di importare o di esportare sia annullato e che la cauzione non venga incamerata.

Quando viene prorogata la validità del titolo e l'importo del prelievo o della restituzione è stato fissato in anticipo, tale importo è modificato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva.

2. Si devono considerare come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, le seguenti circostanze, nella misura in cui esse siano la causa della inadempienza da parte dell'importatore o dell'esportatore:

a) guerre o tumulti;

b) divieti di esportazione o di importazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello dell'acqua;

h) guasti alle macchine.

Non è da considerarsi come causa di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, l'applicazione della «extension clause».

3. Se gli organismi competenti riconoscono come casi di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo 2, ne informano direttamente la Commissione, indicando se sono state applicate le disposizioni di cui alla lettera a) od alla lettera b) del paragrafo 1.

4. Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di provenienza, quando si tratta d'importazione, o il paese di destinazione quando si tratta d'esportazione, tale circostanza può essere ammessa solo se il paese di provenienza od il paese di destinazione è stato indicato all'amministrazione competente, prima che si manifesti il caso di forza maggiore ed al massimo un mese dopo la data di rilascio del titolo.

5. L'importatore o l'esportatore fornisce la prova della circostanza considerata causa di forza maggiore con documenti ufficiali.

Articolo 10

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento n. 140/67/CEE e all'articolo 9, lettera b), del regolamento n. 365/67/CEE non si applicano se l'importazione non ha potuto essere effettuata nel mese indicato nella domanda per il rilascio del titolo, in seguito alle circostanze considerate come causa di forza maggiore ai sensi del presente regolamento.

2. Se l'importazione è effettuata entro il periodo di validità del titolo, l'eventuale premio

applicabile rimane quello che era stato fissato in anticipo.

3. Se il periodo di validità del titolo d'importazione è stato prorogato a norma dell'articolo 9, l'eventuale premio applicabile è quello di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo per una importazione da effettuarsi nell'ultimo mese di validità del titolo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il regolamento n. 183/67/CEE della Commissione del 27 giugno 1967, relativo ai titoli d'importazione e di esportazione per i cereali e i prodotti trasformati a base di cereali [2] è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 474/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

che stabilisce le modalità di applicazione della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], e in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

Considerando che l'articolo 17 del regolamento summenzionato permette, in caso di esportazione di cereali, di compensare la differenza tra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi della Comunità, mediante una restituzione all'esportazione che può essere determinata in anticipo; che in caso di tale determinazione in anticipo la restituzione deve essere modificata in funzione del prezzo di entrata che sarà vigente il mese dell'esportazione e che un correttivo, fissato contemporaneamente, deve quindi essere applicato;

Considerando che, al fine di poter determinare il livello della restituzione da accordarsi quando questa viene fissata in anticipo, è necessario valutare la differenza di prezzo esistente sul mercato mondiale fra il giorno della presentazione della domanda del titolo ed il mese dell'esportazione; che il prezzo cif di aquisto a termine permette di determinare detta differenza e di calcolare cosí l'importo che deve essere detratto o aggiunto alla restituzione valida il giorno della presentazione della domanda del titolo;

Considerando che sarebbe inopportuno che l'importo delle restituzioni subisse variazioni troppo frequenti, fattore di incertezza questo per gli eventuali beneficiari, quando dette variazioni darebbero luogo a dei cambiamenti minimi nei corsi del mercato mondiale; che è quindi necessario, senza pregiudizio per i beneficiari, prevedere un limite all'interno del quale le variazioni

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 131 del 29. 6. 1967, pag. 2631/67.